



COMUNE DI SOLZA

PAESE NATALE DI BARTOLOMEO COLLEONI

1808

PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO TRIBUTI

NOTA → IMU PER ALTRI FABBRICATI

Con Delibera n. 3 del 20/02/2023 si è provveduto ad adottare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 nella quale si definiva la *“volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria”*.

Quanto agli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale resta in vigore l'aliquota del 1,11 in quanto non viene definita una nuova aliquota.

Per completezza si riporta una sintesi delle aliquote in vigore per l'anno 2023:

- **0,55 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- **0,76 per cento** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di

cui alla presente si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- **1,06 per cento** per terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.1, comma 758 legge n.160/2019) come disposto dall'articolo 1, comma 752, della L. n. 160/2019;
- **1,11 per cento** per tutti gli immobili soggetti ad imposta (fabbricati, aree fabbricabili) diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati rurali strumentali.